

Art. 17

1. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
2. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
3. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle ***soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica***¹.

¹ Riunirsi per manifestare un dissenso (v. anche l'art. 21) direttamente sotto gli uffici di alcune Istituzioni (altrimenti dove si deve andare a manifestare il dissenso?) non da' motivo di negare i permessi perché non c'è alcuna comprovata motivazione che mette a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica. Caso mai si disturbano coloro che hanno provocato, forse, la protesta dei cittadini (ma è un'altra cosa).